

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1709

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(CARRARO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1989

Agevolazioni per i turisti stranieri motorizzati

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556 del 30 dicembre 1988, ha disposto all'articolo 5 la proroga triennale del regime delle agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati di cui alla legge n. 192 del 15 maggio 1986, che veniva a scadere il 31 dicembre 1988.

La proroga è stata ritenuta necessaria perchè le misure incentivanti si sono dimostrate validissime per incrementare l'afflusso dei turisti stranieri verso l'Italia, anche in relazione al sensibile aumento del segmento turistico che sfrutta l'auto per i propri spostamenti.

L'onere derivante dalla concessione delle agevolazioni in parola è stato determinato in lire 75 miliardi all'anno per il triennio 1989-1991 dalla legge finanziaria 1989, che reca nella tabella B il relativo accantonamento finanziario; il meccanismo contabile utilizzato dalla legge finanziaria comporta la necessità di emanare una apposita normativa di autorizzazione della spesa, previo conferimento ad

apposito capitolo di bilancio dei 75 miliardi previsti per il 1989 e per gli anni successivi, al fine ulteriore della concreta utilizzazione dei fondi stessi, da erogare agli enti (ACI, ENIT, BNL) che effettuano, in base a normativa già vigente, i previsti servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati.

Può considerarsi già iniziata l'alta stagione turistica, coincidendo quest'anno con le festività pasquali di fine marzo; per tale periodo vanno già previsti eventuali rimborsi tramite gli enti sopra menzionati.

Considerato che le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale di Roma (a norma dell'articolo 10 della legge n. 192 del 1986) ammontano a lire 6.845.913.199, può ragionevolmente prevedersi che il costo del servizio sarà coperto con i fondi anzidetti per il primo trimestre del corrente anno.

Al fine di evitare l'interruzione del servizio, si sottolinea la particolare urgenza del presente disegno di legge.

## RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento è di natura puramente tecnica in quanto mira soltanto a rendere operante il finanziamento già previsto nella tabella B della legge finanziaria 1989, legge 24 dicembre 1988, n. 541, (Accantonamento di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1989-91, per complessive lire 225 miliardi - Agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati) a copertura degli oneri di spesa derivanti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, il quale ha prorogato sino al 31 dicembre 1991 le agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192.

In sintesi va evidenziato che la normativa di cui occorre attivare la copertura finanziaria prevede una serie di misure già in essere nel triennio 1986-88 e nel contempo innova il sistema delle agevolazioni sinora offerte ai turisti stranieri motorizzati, consentendo che la facilitazione possa essere concessa anche a coloro che noleggeranno un'auto nei due aeroporti intercontinentali italiani e sostituendo la misura dei buoni pedaggio autostradale con quella più nota, ed accetta agli stranieri, della tessera magnetica tipo *via-card*.

Tali modifiche saranno oggetto, come previsto dalla legge n. 556 del 1988, di regolamentazione specifica attraverso apposito decreto interministeriale turismo-tesoro-finanze.

Al momento tuttavia occorre provvedere a garantire la continuità dell'intervento statale per tale azione di promozione che si sviluppa attraverso le seguenti misure:

- a) buoni benzina (riduzione sul prezzo di acquisto alla pompa);
- b) buoni pedaggio autostradale;
- c) soccorso stradale in regime di gratuità per tutte le autovetture e motocicli nonchè per gli autobus da turismo;
- d) concessione auto in sostituzione, in regime di gratuità.

Le agevolazioni di cui trattasi riunite in pacchetti promozionali che sono proporzionali alla distanza dal confine, mirate quindi ad incrementare i flussi turistici stranieri verso il Mezzogiorno, consentono al turista un risparmio di lire 37.000 per il pacchetto Nord, di lire 70.000 per il pacchetto Centro, di lire 117.000 per il pacchetto Sud e di lire 144.000 per il pacchetto Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Relativamente al servizio di soccorso stradale, cessione della seconda auto e assistenza e informazioni in tutto il territorio nazionale ad opera dell'ACI, esiste apposita convenzione stipulata fra il Ministero del turismo e l'Automobile Club d'Italia, ai sensi della legge n. 192, e che verrà prorogata alle medesime condizioni.

Valutazioni effettuate nel corso degli anni 1986, 1987 e 1988, relative alle citate agevolazioni offerte ai turisti, consentono di prevedere che con l'apporto statale di lire 225 miliardi, per il triennio 1989-91, sarà possibile migliorare l'immagine dell'Italia soprattutto per quel che concerne il Mezzogiorno e mantenere una puntuale informazione, capace di fornire un adeguato sostegno all'offerta turistica nazionale, come dimostrato dall'andamento dei flussi turistici in espansione.

Le riferite misure incentivanti previste dalla legge n. 192 del 1986 e prorogate ora dalla legge n. 556 del 1988 hanno dimostrato il loro valore di supporto alla crescita del fenomeno turistico del nostro Paese.

Dalla sua entrata in vigore (giugno 1986) a tutto il 31 dicembre 1987, sono stati venduti 1.720.000 pacchetti turistici. Scomponendo questo dato, si nota che i pacchetti venduti si sono ripartiti in percentuali diverse fra Nord e Sud. Infatti, con la precedente legge n. 44 del 1982 le vendite relative ai pacchetti Centro-Sud avevano toccato una percentuale del 18 per cento, mentre con l'attuale legge le vendite dei pacchetti Centro-Sud hanno raggiunto i 397.000 esemplari, pari a circa il 23 per cento del totale. È evidente, quindi, che il complesso delle attuali agevolazioni assolve alla sua funzione primaria di promuovere correnti turistiche verso il Mezzogiorno d'Italia, stante la scala di agevolazioni che aumentano più che proporzionalmente per i turisti che si recano nelle regioni meridionali.

Quanto agli oneri registrati nel 1988 per le varie misure agevolative si è riscontrata una spesa di circa 74 miliardi di lire, la cui analisi risulta dimostrata come segue:

Prezzo della benzina alla pompa, in Italia, al 15 marzo 1989 = lire 1.360 al litro.

Tabella sconti sulla benzina:

- 1 buono da lire 15.000 gode di uno sconto di lire 2.250;
- 1 buono da lire 20.000 gode di uno sconto di lire 4.500.

BLOCCHETTO ITALIA NORD N 1 - Contenuto

Benzina . . . . .	L. 180.000 (12 buoni da lire 15.000)		
	sconto $12 \times 2.250$ . . . . .	=	L. 27.000
Autostrade . . . . .	» 10.000 (5 buoni da lire 2.000) . . . . .	=	» 10.000
			L. 37.000

Soccorso stradale gratuito e illimitato nel numero degli interventi a tutte le autovetture con targa di registro estera.  
Cessione auto in sostituzione a titolo gratuito.

BLOCCHETTO ITALIA CENTRO N 2 - Contenuto

Benzina . . . . .	L. 300.000 (12 buoni da lire 15.000 e 6 buoni da lire 20.000)		
	sconto $12 \times 2.250$ . . . . .	=	L. 27.000
	» $6 \times 4.500$ . . . . .	=	» 27.000
Autostrade . . . . .	» 16.000 (8 buoni da lire 2.000) . . . . .	=	» 16.000
			L. 70.000

Soccorso stradale *idem c.s.*  
Cessione auto . . . *idem c.s.*

## BLOCCHETTO ITALIA SUD N. 3 - Contenuto

Benzina . . . . .	L. 420.000 (12 buoni da lire 15.000 e 12 buoni da lire 20.000)			
	sconto $12 \times 2.250$ . . . . .	=	L.	27.000
	» $12 \times 4.500$ . . . . .	=	»	54.000
Autostrade . . . . .	» 36.000 (18 buoni da lire 2.000) . . .	=	»	<u>36.000</u>
	Totale agevolazioni . . .		L.	117.000
Soccorso stradale	<i>idem c.s.</i>			
Cessione auto . . .	<i>idem c.s.</i>			

## BLOCCHETTO ITALIA SUD (BASILICATA-CALABRIA-SICILIA-SARDEGNA) N 4 - Contenuto

Benzina . . . . .	L. 540.000 (12 buoni da lire 15.000 e 18 buoni da lire 20.000)			
	sconto $12 \times 2.250$ . . . . .	=	L.	27.000
	» $18 \times 4.500$ . . . . .	=	»	81.000
Autostrade . . . . .	» 36.000 (18 buoni da lire 2.000) . . .	=	»	<u>36.000</u>
	Totale agevolazioni . . .		L.	144.000
Soccorso stradale	<i>idem c.s.</i>			
Cessione auto . . .	<i>idem c.s.</i>			

## BLOCCHETTO N 5 (Autobus da turismo/Centro-Nord)

## Contenuto:

6 buoni gasolio da lire 25.000 senza sconto				
13 buoni autostradali da lire 3.000 a titolo gratuito				
	Agevolazione ( $13 \times 3.000$ ) . . .	=	L.	39.000

Soccorso stradale gratuito.

## BLOCCHETTO N. 6 (Autobus da turismo/Sud)

## Contenuto:

10 buoni gasolio da lire 25.000 senza sconto				
25 buoni autostradali da lire 3.000 a titolo gratuito				
	Agevolazione ( $25 \times 3.000$ ) . . .	=	L.	75.000

Soccorso stradale gratuito.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## VENDITA BLOCCHETTI TURISTICI

## ANNO 1988 - Benzina

				Incidenza costo agevolazione benzina
Blocchetto n. 1 = n. 710.584 = buoni	8.527.008 =	L. 127.905.120.000		L. 19.185.768.000
» » 2 = » 89.008 = »	1.602.144 = »	26.702.400.000	»	4.806.432.000
» » 3 = » 87.807 = »	2.107.368 = »	36.878.940.000	»	7.112.367.000
» » 4 = » 52.922 = »	1.587.660 = »	28.577.880.000	»	5.715.576.000
» » 5 = » 384 = »	2.304 = »	57.600.000	»	-
» » 6 = » 92 = »	920 = »	23.000.000	»	-
<hr/>				
Totale..... n. 940.797 = buoni	13.827.404 =	L. 220.144.940.000		L. 36.820.143.000
	Buoni benzina rimborsati (*) . = »	19.813.044.000		
	Buoni benzina utilizzati . . . . . =	<u><u>L. 200.331.896.000</u></u>		

## ANNO 1988 - Autostrade

				Incidenza costo agevolazione autostradale
Blocchetto n. 1 = n. 710.584 = buoni	3.552.920 =	L. 7.105.840.000		
» » 2 = » 89.008 = »	712.064 = »	1.424.128.000		
» » 3 = » 87.807 = »	1.580.526 = »	3.161.052.000		
» » 4 = » 52.922 = »	952.596 = »	1.905.192.000		
» » 5 = » 384 = »	4.992 = »	14.976.000		
» » 6 = » 92 = »	2.300 = »	6.900.000		
<hr/>				
Totale..... n. 940.797 = buoni	6.805.398 =	L. 13.618.088.000	»	<u>13.618.088.000</u>
				TOTALE... L. 50.438.231.000

(\*) L'importo dei buoni rimborsati non entra nel computo per la determinazione delle spese di gestione.



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SOCCORSO STRADALE

75.000 interventi × L. 46.600 = L. 3.495.000.000

## CESSIONE SECONDA AUTO

35.000 giornate noleggio × L. 86.000 = L. 3.010.000.000

Spese trasporto autovetture e spese di amministrazione = L. 500.000.000

Totale . . . L. 7.005.000.000 L. 7.005.000.000

Italia No Problem, 4212 Onda Verde, Uffici di frontiera - Cartografia  
promozionale, assistenza e informazioni sul territorio nazionale L. 4.000.000.000

Totale . . . L. 73.545.946.934

Va aggiunto, infine, che l'andamento dei flussi turistici motorizzati tenderà a crescere nel corrente anno e ancora più nel 1990 per l'effetto dello svolgimento dei Campionati di calcio. Pertanto, il previsto accantonamento di fondo globale, pari a lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, è da ritenersi adeguato al finanziamento dell'iniziativa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Per la concessione delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192, prorogata fino al 31 dicembre 1991 dall'articolo 5 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è autorizzata la spesa complessiva di lire 225 miliardi per il triennio 1989-91.

2. All'onere, pari a lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati».

3. L'apporto statale di cui al comma 1 alimenta il fondo speciale istituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1986, n. 192, le cui esistenti disponibilità continueranno ad essere utilizzate per il finanziamento delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 2.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.